



In data \_\_\_\_\_, il dipendente \_\_\_\_\_, dell'A.S.L. Città di Torino, riceve la sottoestesa

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**  
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Residente in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,

**DICHIARA**

- Di essere il genitore del minore \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

- che il mio stato civile è il seguente:

- coniugato/a
- vedovo/a
- separato/a
- divorziato/a in situazione di
  - affidamento congiunto
  - genitore affidatario
  - genitore non affidatario

- che, ai fini dell'applicazione dell'art. 317 del Codice Civile, l'altro genitore non può presentare istanza di accesso perché assente per:

- lontananza
- impedimento

- che ai, ai fini dell'applicazione dell'art. 317 del Codice Civile, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice ha stabilito:

- che il sottoscritto esercita la responsabilità genitoriale separatamente
- ALTRO \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali sotto riportate.

**Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità.**

Data \_\_\_\_\_

Firma leggibile \_\_\_\_\_

## **Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR**

### **1. Finalità del trattamento**

I dati personali da Lei forniti saranno trattati dall’ASL Città di Torino, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da Lei formulata.

### **2. Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile avviare il procedimento relativo all’istanza di accesso.

### **3. Modalità del trattamento**

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati avverrà sia con modalità cartacea sia con sistemi informatici. I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento. Non saranno comunicati a terzi, salvo quanto necessario per l’espletamento degli obblighi connessi alla normativa in materia di diritto di accesso; in particolare, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., nel caso in cui il documento richiesto contenga informazioni riferite a soggetti terzi che dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza, L’Azienda ASL è tenuta a fornire loro notizia della richiesta trasmettendo copia della stessa. I dati da lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR 445/2000 e s.m.i..

### **4. Conservazione dei dati**

Il Titolare conserverà i suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello necessario a conseguire le finalità per le quali li sta trattando. Nello specifico si richiamano i tempi di conservazione dei dati stabiliti nel massimario di scarto dell’ASL Città di Torino.

### **5. Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento è l’Azienda ASL Città di Torino con Sede Legale in Via San Secondo n° 29 – 10128 Torino – pec: [protocollo@pec.aslcittaditorino.it](mailto:protocollo@pec.aslcittaditorino.it)

### **6. Responsabile del trattamento dei dati**

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’U.O./Servizio che detiene il documento.

### **7. Diritti dell’interessato**

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 12-22 del regolamento (UE) 2016/679 e in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, o di opporsi al loro trattamento. L’interessato potrà esercitare tali diritti presentando apposita istanza all’Azienda ASL Città di Torino, Titolare del trattamento dei dati rivolgendosi all’indirizzo di cui al precedente punto 5.

## **CODICE CIVILE**

### **Art. 316 - Responsabilità genitoriale. (1)**

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 39, comma 1, [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154](#), a decorrere dal 7 febbraio 2014.

### **Art. 317 - Impedimento di uno dei genitori.**

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. (1)

La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capoII del presente titolo. (2)

(1) Comma così modificato dall'art. 41, comma 1, let. a), [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154](#), a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(2) Comma così sostituito dall'art. 41, comma 1, let. b), [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154](#), a decorrere dal 7 febbraio 2014.

### **(3) Art. 337-ter - Provvedimenti riguardo ai figli. (1)**

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà il detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio.
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

(1) Articolo inserito dall'art. 55, comma 1, [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154](#), a decorrere dal 7 febbraio 2014.